

*Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo (nei primi tre secoli dell'Impero)*, a cura di Elio Lo Cascio e Dario Mantovani, «Pubblicazioni del CEDANT, 15» (Pavia, Pavia University Press, 2018) p. X+834.

Atti che riuniscono ventuno contributi (più indice delle fonti) del 'Collegio dei diritti antichi', organizzato a Pavia nel 2013 dal Centro di studi e ricerche sui diritti antichi (CEDANT), diretto da Dario Mantovani.

Nella prima sezione, opportunamente intitolata *Storia della storiografia e questioni di metodo*, un sintetico e ben affidabile affresco storiografico degli studi sull'economia nel mondo antico, un accademico «campo di battaglia» (Hopkins), viene delineato da Elio Lo Cascio, *La storia economica: i principali orientamenti degli studi (XIX-XXI secolo)*, p. 3-22, sino alle nuove tendenze statunitensi della *New Institutional Economics* e della *Economic Analysis of Law*, sulle quali si concentra pure il notevole approfondimento in fine, relativo al diritto romano, del corposo saggio di L. Maganzani, *Economia e diritto romano (XIX-XXI sec.). Storie varie di convergenze parallele*, p. 23-171; poi Luigi Capogrossi Colognesi, *Diritto, società ed economia in Roma antica e i romanisti del Novecento*, p. 173-208, traccia uno spaccato della letteratura romanistica nel secondo Dopoguerra, con particolare riferimento agli apporti innovativi di Francesco De Martino, Giuseppe Grosso, Edoardo Volterra e, infine, della scuola di Feliciano Serra); quindi, si passa ad un trittico più rivolto ad un versante di carattere metodologico ed analisi concettuale, piuttosto che di natura storiografica: Luuk de Ligt, *Roman law and Roman economic history: some methodological problems*, p. 209-221; Jean Andreau, *Concepts économiques dans les œuvres des juristes romains*, p. 223-254; Giorgia Maragno, *I numeri nelle fonti giurisprudenziali. Prospettive di analisi*, p. 255-286.

Nella seconda sezione dal titolo generale di *Forme giuridiche di attività economiche* vengono affrontate tematiche tipiche del diritto romano, per lo più privato (azioni con trasposizione di soggetti, banchieri, contratti di lavoro subordinato, società, locazione agraria e relativi al trasporto, pubblici, garanzie reali, specificazione) da: Tiziana J. Chiusi, *'A che cosa servivano le actiones adiecticiae qualitatis?'. Sulla funzione delle cosiddette azioni adiectizie*, p. 289-322; David Johnston, *The impact of economic activity on the structure of the law of partnership*, p. 323-342; Gwladys Bernard, *The epigraphy of the societates: economic activities and legal status of place-name*

*partnership*, p. 343-364; Aldo Petrucci, *Il riflesso dell'attività di intermediazione finanziaria sulle regole giuridiche*, p. 365-393; Alfons Bürge, *Forme giuridiche del lavoro subordinato*, p. 395-407; Dennis Patrick Kehoe, *Agency, Tutorship, and the Protection of Pupils in Roman Law*, p. 409-430; Mattia Balbo, *Obblighi del padrone ed equipaggiamento del fittavolo nella riflessione dei giuristi*, p. 431-444; Luigi Pellecchi, *Dimensione economica e azione della giurisprudenza: il caso delle garanzie reali*, p. 445-505; Roberto Fiori, *L'allocazione del rischio nei contratti relativi al trasporto*, p. 507-567; Constantin Willems, *Vermögensallokation in Verarbeitungsfällen. Eine Effizienzanalyse von Eigentumszuordnung und Ausgleichsansprüchen im Fall der specificatio*, p. 569-600; Juan Manuel Blanch Nougués, *El modelo de la contratación pública en los tres primeros siglos del Imperio: un ensayo de análisis económico-jurídico*, p. 601-657.

La terza sezione, in tema di *Il mercato e il diritto: autonomia, tutela, effettività*, raggruppa tre contributi monografici specifici, con squarci notevoli di volta in volta su valutazione economica del danno aquiliano e riconoscimento dell'interesse soggettivo, tutela giudiziaria del proprietario ed estensione geografica e sociale dell'effettività del diritto romano: Andrea Lovato, *'Pretium' e 'quanti ea res est' nei giuristi: rapporto fra il prezzo di mercato e il calcolo giuridico*, p. 661-706; Ulrike Babusiaux, *Die Durchsetzung ökonomischer Interessen im klassischen römischen Zivilprozess*, p. 707-746; Werner Eck, *Die Wirksamkeit des römischen Rechts im Imperium Romanum und seinen Gesellschaften*, p. 747-782.

Il conclusivo *Epilogo* di Dario Mantovani, *Inter aequum et utile. Il diritto come economia nel mondo romano?*, p. 785-809, contiene riflessioni finali che hanno come filo conduttore «la necessità di tenere conto dei sistemi valoriali antichi e, con altrettanta scrupolo, della specificità delle fonti giuridiche» (p. 786), dopo aver premesso un caso esemplare, in Liv. 31.13.5-6, di modi diversi di concepire il mondo romano e i rapporti patrimoniali in esso: uno giuridico, fondato sulla giustizia (*aequum*) e l'altro economico, basato sull'interesse (*utile*), che spiega dal canto suo la trama dell'intero volume.

[F.M.]